



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 30.05.2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale di Alassio per quanto non previsto dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo statuto comunale.
2. Quando in corso di seduta si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle fonti normative di cui al comma 1, chi presiede la seduta decide ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, sentito il segretario generale.

ART. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Sindaco. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, che sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ripresi i lavori dopo aver sentito i Capi gruppo Consiliari, aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta, incaricando immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - Durata in carica del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, che devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

ART. 4 - Sede del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale ha sede nell'edificio sito in piazza della Libertà 3.
2. Le adunanze si tengono di regola in apposita sala civica. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente, sentiti i Capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio - in via eccezionale - in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 5 – Accesso alla sala

1. Allo spazio riservato al pubblico può accedere qualsiasi cittadino.
2. Chi accede a tale spazio:
 - a) non può portare armi, oggetti atti a offendere, oggetti simbolici usati nelle pubbliche manifestazioni;
 - b) non può tenere acceso il telefono cellulare;
 - c) non può accedere allo spazio riservato ai componenti del consiglio comunale;
 - d) per tutta la seduta deve restare in silenzio, mantenendo un comportamento corretto e astenendosi da qualsiasi manifestazione di approvazione o di dissenso.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, bandiere, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale o gli rechi disturbo.
4. La forza pubblica può entrare nello spazio riservato ai consiglieri soltanto su esplicita richiesta di chi presiede la seduta.
5. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala delle sedute spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della polizia municipale o di altre forze dell'ordine.
6. Entro lo spazio riservato ai consiglieri, nel banco della presidenza prendono posto, oltre al Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) il sindaco e gli assessori comunali;
 - b) il segretario generale;
 - c) il rappresentante di Governo che intervenga eventualmente alla riunione.

ART. 6 - Ammissione di funzionari, tecnici e consulenti

1. Al banco della Presidenza sono normalmente ammessi gli impiegati e gli addetti al servizio.
2. Il Presidente - per esigenze di relazioni, informazioni, chiarimenti e quant'altro risulti necessario per gli argomenti in discussione - può ammettere nel predetto spazio dirigenti e funzionari comunali, tecnici e consulenti. Tali interventi non determinano la sospensione della seduta.

TITOLO II

COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 - Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, da un Presidente eletto nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età. Dopo la proclamazione dell'elezione assume la presidenza della riunione.
3. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Assessore e con quella di Capogruppo.

4. Successivamente il Consiglio Comunale elegge, fra i componenti appartenenti ad uno schieramento diverso a quello che ha espresso il Presidente, il Vice Presidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato di uno schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere anziano, ovvero – nel caso di identica cifra individuale, da quello più anziano di età.
6. Le dimissioni dalla Carica di Presidente del Consiglio sono irrevocabili ma non comportano la decadenza del Consigliere Comunale. Il Presidente dimissionario viene sostituito dal Vice Presidente ex c. 4 fino alla nomina del successore con le modalità di cui al comma 2.

ART. 8 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è organo di garanzia posto a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Si ispira a criteri di imparzialità e neutralità e gode di una rappresentatività istituzionale ricollegabile ad un rapporto di fiducia dell'intero consiglio che lo ha eletto.
2. In particolare, il Presidente del Consiglio:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede, assicurandone il buon andamento dei lavori;
 - b) sentito con il Sindaco programma il calendario delle adunanze consiliari e ne stabilisce l'ordine del giorno su proposte istruite del Sindaco e della Giunta, nonché, in relazione al potere di iniziativa, dai Consiglieri Comunali, dando comunque la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
 - c) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera le discussioni degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato nel rispetto del presente regolamento;
 - d) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
 - e) può disporre della Forza pubblica per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
 - f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - g) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti di cui non è componente.
 - h) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'ordinamento, dallo statuto e dal regolamento.

ART. 9 - Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente del Consiglio comunale.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sfiducia, decadenza o decesso, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui al precedente art. 7, nel corso della prima riunione consiliare utile.
2. Il Presidente può essere revocato d'ufficio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.
4. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
5. Il Presidente non può convocare e presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 10 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni, abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome dei capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, anche con un solo componente, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Presidente. Se invece intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne daranno comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non dichiara di costituire un gruppo o non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare e confluisce nel "gruppo misto".
5. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e continua ad informare il Consiglio di ogni successiva variazione.

ART. 11 - Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari, con funzioni consultive, viene convocata e presieduta, di norma prima di ogni Consiglio Comunale, dal presidente del consiglio, sentito il sindaco e informati i capigruppo, a mezzo pec, posta elettronica semplice od in alternativa mediante altri mezzo di comunicazione idonei.
2. Il presidente del consiglio, sentito il sindaco, può convocare direttamente la conferenza in caso d'urgenza, anche con comunicazione telefonica.
3. La conferenza dei capigruppo, alla quale possono partecipare il sindaco od uno o più assessori da lui delegati:
 - esamina questioni di rilievo per il regolare andamento delle sedute consiliari;
 - formula proposte per la programmazione delle sedute consiliari; in particolare, formula proposte circa l'assegnazione di strutture e servizi ai gruppi consiliari, nei limiti delle disponibilità dell'ente, circa l'autonomia funzionale e contabile del consiglio, nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio;
 - è sede di adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari - e, per loro tramite, ai singoli consiglieri - degli argomenti sottoposti al consiglio comunale;
 - esamina ogni altra questione sottoposta dal sindaco.

4. La conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida purché sia presente almeno la metà dei capi gruppo, oltre al Presidente od un suo delegato.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente; i Capi gruppo dei gruppi formati da un solo consigliere hanno facoltà di delegare un altro Capo gruppo.
7. Un impiegato designato dal Segretario Comunale funge, ove richiesto, da segretario della conferenza per redigere il verbale, nella forma di resoconto sommario.

CAPO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 12 – Commissioni consiliari permanenti: costituzione e composizione

1. Per l'esame preventivo degli argomenti di sua competenza, il consiglio comunale può nominare commissioni permanenti e consultive a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, realizzata mediante voto plurimo. Le commissioni durano in carica per tutto il mandato elettivo del consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari sono composte:
 - a) da consiglieri comunali nominati da ciascun gruppo consiliare, in ragione di un rappresentante per ogni gruppo consiliare composto fino a 5 consiglieri, di due rappresentanti per ogni gruppo consiliare composto da oltre 6 consiglieri;
 - b) dal sindaco o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente e con diritto ad un solo voto.
3. Ciascun gruppo esprime in commissione, agli effetti della validità della seduta e agli effetti della votazione, tanti voti quanti ne rappresenta in consiglio comunale. Nel caso che il quoziente fra i rappresentanti di un gruppo consiliare e i consiglieri rappresentati sia dispari, il gruppo specifica preventivamente l'individuale attribuzione dei voti in commissione. Le riunioni delle commissioni sono pertanto valide con l'intervento di un numero di componenti che esprima la maggioranza dei voti plurimi.
4. Sono sottoposte all'esame delle competenti Commissioni le proposte di deliberazione concernenti:
 - a) le relazioni previsionali e programmatiche;
 - b) i bilanci di previsione annuali e pluriennali del Comune e degli Enti di partecipazione;
 - c) i conti consuntivi;
 - d) i piani territoriali e urbanistici;
 - e) eventuali relazioni programmatiche e di indirizzo di settore;
 - f) le proposte dei regolamenti da approvarsi da parte del Consiglio comunale.
5. Il voto delle commissioni non vincola in alcun modo il consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.
6. Per questioni di particolare rilevanza per la vita cittadina, le commissioni possono disporre, a maggioranza di voti, l'audizione dei sindacati, delle forze sociali ed economiche maggiormente rappresentative.

ART. 13 – Nomina e funzionamento delle Commissioni

1. Nella seduta successiva a quella del suo insediamento, o in qualunque altra seduta consiliare, il Consiglio Comunale può stabilire il numero delle commissioni e la loro articolazione per materia. Entro i dieci giorni successivi dalla votazione in Consiglio Comunale ciascun gruppo consiliare, con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta da tutti i suoi componenti, comunica il proprio rappresentante nella commissione consiliare. Con le stesse modalità il gruppo consiliare può sostituire il proprio rappresentante, con effetto dal quinto giorno successivo alla nuova comunicazione.
2. Il gruppo consiliare può nominare anche un proprio supplente, che sostituisce il titolare in tutti i casi di assenza od impedimento.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari possono anche partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori e i Capigruppo Consiliari, nonché un esperto per ogni gruppo consiliare, preventivamente designato dallo stesso gruppo, senza diritto di parola, salvo l'assenso del presidente.
4. Quando le commissioni sono chiamate a svolgere funzioni di controllo e di garanzia, sono presiedute da un consigliere di minoranza espresso con votazione segreta dalla stessa commissione.
5. Le commissioni sono convocate dal loro presidente con avviso scritto trasmesso a mezzo pec, posta elettronica semplice od in alternativa mediante altri mezzi di comunicazione idonei - con l'indicazione della data, del luogo e degli argomenti da trattare – almeno tre giorni prima. Tra la data della seduta della commissione e la data della seduta del consiglio comunale devono decorrere almeno tre giorni.
6. In caso di motivata urgenza, da evidenziare nell'avviso di convocazione, il termine di cui al primo periodo del comma precedente è ridotto a 24 ore.
7. Quando la convocazione è richiesta in forma scritta - con l'indicazione degli argomenti da trattare - dal sindaco o da un numero di componenti che rappresenti almeno un terzo dei voti plurimi, la riunione è comunque tenuta entro i tre giorni successivi.
8. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche. Le commissioni si svolgono in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità della seduta possa recare notevole danno agli interessi del Comune.
9. Le commissioni possono presentare proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Tali proposte sono tempestivamente sottoposte all'istruttoria tecnica e contabile, che si conclude con i pareri previsti dalla legge. In caso di pareri favorevoli o di pareri non richiesti ai sensi di legge, le proposte sono rimesse direttamente al consiglio comunale nella sua prima seduta ordinaria. Nel caso di pareri in tutto od in parte contrari, le proposte sono rimesse tramite il sindaco alla commissione consiliare per l'esame dei rilievi.

ART. 14 – Atti delle Commissioni Consiliari

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della commissione consiliare sono depositati digitalmente su apposito portale a cui i singoli Consiglieri e chi ha facoltà di intervenire avranno accesso muniti di un proprio codice identificativo e di una propria password. In caso di impossibilità tecnica ad effettuare il deposito virtuale gli atti saranno depositati presso la segreteria comunale, a libera visione dei componenti della stessa commissione in formato cartaceo. La mancata, parziale o tardiva trasmissione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della commissione consiliare, motivata da parte del Segretario generale all'interno del verbale della Commissione, non costituisce causa ostativa alla discussione degli stessi in commissione.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale. Il segretario cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione e il loro deposito preventivo; fornisce le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti; redige il verbale della seduta che, da lui sottoscritto insieme al presidente della commissione, viene tempestivamente depositato nella segreteria generale per essere conservato agli atti.
3. Il verbale della commissione consiliare riporta: gli estremi dell'avviso di convocazione; la data ed il luogo di svolgimento della seduta; i presenti e gli assenti; gli argomenti trattati nella forma del resoconto sommario.

ART. 15 - Commissioni speciali - d'indagine, di controllo e di garanzia.

1. Con deliberazione adottata a votazione palese e a maggioranza dei componenti assegnati al consiglio comunale, su proposta di almeno 5 consiglieri, può essere istituita una commissione di indagine riservata sull'attività dell'amministrazione comunale, anche sulla base delle segnalazioni del revisore dei conti. La stessa deliberazione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, il termine per concludere i lavori e riferire al consiglio comunale. La commissione è composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, su designazione del rispettivo capogruppo ed assume le proprie determinazioni con voto plurimo rappresentativo del numero di Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. La commissione è presieduta da un consigliere di minoranza espresso con votazione segreta dai rappresentanti dei gruppi nella commissione. La prima riunione, convocata con modalità telematiche dal presidente del consiglio comunale, deve tenersi entro 20 giorni dalla data della deliberazione istitutiva.
3. La commissione di indagine riservata ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il segretario generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, attinenti all'oggetto dell'indagine.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può disporre l'audizione del sindaco, di consiglieri e di assessori, del revisore dei conti, del segretario generale, di dirigenti e altri dipendenti comunali, di rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi e a riferire. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione della relazione della commissione al consiglio comunale. Fino a quel momento i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio e alle norme in vigore.
5. I verbali della commissione sono redatti dal suo presidente oppure da un funzionario comunale incaricato dalla stessa commissione. Nella relazione al consiglio comunale la commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'ambito dell'indagine; per questi ultimi elementi viene mantenuto il segreto d'ufficio.
6. Sulla base della relazione della commissione il consiglio comunale adotta i conseguenti provvedimenti e, comunque, esprime il proprio orientamento finale. Con la presentazione della relazione la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

ART. 16 - Commissioni speciali - Commissioni di studio

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni consiliari speciali con l'incarico di approfondire problematiche di speciali (eccezionali, peculiari) caratteristiche e particolare rilievo per la comunità locale, purché inerenti a materie di competenza dello stesso consiglio. Le commissioni sono composte da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, su designazione del rispettivo capogruppo, e sono presiedute dal sindaco o da un consigliere da lui delegato. Con la

deliberazione istitutiva vengono anche chiamati a far parte della commissione i dipendenti comunali o gli esperti esterni di comprovata competenza nella specifica materia. La stessa deliberazione definisce il termine per concludere i lavori.

2. Il presidente della commissione:

- a) riferisce periodicamente al consiglio comunale sull'avanzamento dei lavori;
- b) sottopone allo stesso consiglio, alla conclusione dell'incarico, gli atti e la relazione finale della commissione. Con la presentazione di tale relazione la commissione è sciolta.

ART. 17 - Commissioni comunali

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni comunali con carattere consultivo per approfondire, istruire, proporre ed analizzare argomenti di competenza del Consiglio Comunale, aventi particolare rilievo per la comunità locale ed assegnati alla loro competenza.
2. A comporre le suddette Commissioni saranno chiamati cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, designati in numero di almeno uno per ciascun gruppo consiliare.
3. Per quanto non già previsto nel presente regolamento, nella delibera di istituzione il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di composizione e di espressione del voto, le competenze ed i poteri, i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, ed ogni altra modalità di funzionamento delle Commissioni.
4. La Commissione può proporre e presentare iniziative e proposte al Consiglio Comunale sotto forma di brevi relazione indirizzate al Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale, presa visione delle eventuali relazioni della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza; in caso contrario, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si dovranno adottare ed il relativo termine finale.
6. Le Commissioni comunali, eventualmente costituite, hanno diritto di ottenere dai titolari degli uffici informazioni, notizie, dati e quant'altro necessario.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18 - Funzioni dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali:
 - a) rappresentano la comunità locale;
 - b) esercitano, senza vincolo di mandato imperativo, le funzioni loro demandate dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento;
 - c) partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere d'intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con la procedura prevista dallo statuto.
3. La giustificazione dell'assenza avviene mediante motivata comunicazione al presidente del consiglio comunale o al sindaco, in tempo utile, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Ogni consigliere può chiedere in forma scritta al presidente del consiglio, senza obbligo di motivazione, di essere considerato in congedo per un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi consecutivi nel corso di un anno solare.

4. Delle assenze giustificate e dei congedi viene data comunicazione al consiglio comunale in apertura di seduta e viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario generale perché sia presa nota a verbale.

ART. 19 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato.
2. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo, sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e devono rispettare il divieto di divulgazione dei dati personali.
3. Le richieste di accesso devono essere presentate dai Consiglieri in forma scritta, al fine di garantire un puntuale ordine di riscontro, e le stesse vanno indirizzate al Presidente del Consiglio che le trasmette immediatamente al Responsabile del competente servizio.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutti le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi potranno prendere visione degli atti durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, previo accordo con i funzionari preposti al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.
5. Il rilascio delle copie avviene normalmente entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della richiesta salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla consegna si procederà nei tempi e secondo le modalità che verranno concordate con il dirigente.
6. La richiesta di accesso debitamente sottoscritta e datata, dovrà indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e la dichiarazione che detta copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
7. Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio competente qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta ne dà informazione entro il termine di cui al precedente comma al Consigliere indicandone per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.
8. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto d'accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

TITOLO IV DIRITTO DI INIZIATIVA

ART. 20 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri - Proposte di deliberazione ed emendamenti

1. Per tutte le materie di competenza del consiglio comunale, ogni consigliere ha il diritto di iniziativa che si esercita con la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti, di interpellanze, di mozioni, di interrogazioni e di ordini del giorno, secondo la disciplina del presente regolamento.
2. Le proposte di deliberazione di cui al comma 1, formulate per iscritto e accompagnate da una relazione illustrativa, sono trasmesse al Presidente che ne dispone quando occorre il tempestivo inoltro alla competente commissione consiliare. Il Presidente, per il tramite del segretario

generale, provvede tempestivamente anche all'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, qualora richiesti dalla natura del provvedimento proposto.

3. Su tutte le proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale ogni consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti. Per emendamenti si intendono le correzioni di forma, le integrazioni e le modifiche al testo della proposta di deliberazione.
4. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al presidente del consiglio comunale, prima o nel corso della discussione di ogni proposta o di ciascuna parte della stessa proposta. Il presidente può dispensare dalla presentazione in forma scritta quando si tratti di variazioni di lievi entità. Il regolamento di contabilità definisce particolari termini e modalità di presentazione degli emendamenti allo schema di bilancio e di rendiconto.
5. Per gli emendamenti presentati prima della seduta, si acquisiscono i pareri con le modalità del secondo periodo del comma 2.
6. Per gli emendamenti presentati in corso di seduta, i pareri possono essere espressi con atto formale in aula, disponendosi, se del caso, una breve sospensione della seduta o l'ulteriore trattazione della proposta di deliberazione a seguito dell'esaurimento dei rimanenti punti all'ordine del giorno.
7. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle parti della proposta alle quali l'emendamento si riferisce. Ogni emendamento può essere modificato o ritirato in qualsiasi momento prima della sua votazione. L'emendamento ritirato può essere ripreso e fatto proprio da altri consiglieri. Non si possono riprodurre, neanche sotto forma di ordini del giorno o di articoli aggiuntivi, emendamenti già respinti.

ART. 21 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, oppure per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune, in riferimento ai profili di legittimità e di correttezza; una volta registrate al protocollo generale del Comune, che ne indica la data ed il numero progressivo attribuito, vengono trasmesse altresì al Sindaco.
2. Alla interrogazione viene data risposta scritta dal sindaco (o dall'assessore competente per materia) entro 30 (trenta) giorni liberi. In mancanza della risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza, ed a richiesta del proponente, viene inserita all'Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale utile.

ART. 22 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco circa i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente il Comune, perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio comunale.
2. Le interpellanze sono formulate per iscritto e indirizzate al Sindaco; una volta registrate al protocollo generale del Comune, che ne indica la data ed il numero progressivo attribuito, vengono trasmesse altresì al Sindaco. Esse devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni liberi antecedenti al giorno del Consiglio comunale, affinché siano inseriti nel medesimo ordine del giorno per la trattazione; nel caso le interpellanze arrivino successivamente saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. L'interpellanza viene letta al Consiglio Comunale da uno dei presentatori, che può anche illustrarne sinteticamente il contenuto con un intervento della durata massima di cinque minuti. Al presentatore risponde il Sindaco oppure l'Assessore competente per materia, nel tempo

limite di cinque minuti. Terminata la risposta, il presentatore ha facoltà di replica della durata di tre minuti durante la quale si dichiara soddisfatto o meno delle risposte avute e per quali motivi eventualmente non lo sia. Quando una stessa interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo ad un consigliere.

ART. 23 - Mozioni

1. La mozione è un atto di indirizzo politico che uno o più Consiglieri comunali possono presentare allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco a:
2. adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
3. esprimere giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
4. disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
5. Le mozioni devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni liberi prima del Consiglio comunale, affinché siano inseriti nel medesimo ordine del giorno per la trattazione; nel caso le interpellanze arrivino successivamente saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
6. Ove il testo della mozione presentata non corrisponda alle funzioni e caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Comunale, può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta al primo firmatario.
7. La mozione viene letta al consiglio comunale da uno dei presentatori, che può anche illustrarne sinteticamente il contenuto con un intervento della durata massima di tre minuti.
8. Nella discussione di ogni mozione può intervenire un solo consigliere per ogni gruppo consiliare, per la durata massima di cinque minuti.

ART. 24 – Ordini del giorno

1. Il Sindaco ovvero uno o più Consiglieri possono presentare ordini del giorno, consistenti in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Gli ordini del giorno sono presentati al Presidente del Consiglio comunale che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
3. Essi devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni liberi antecedenti al giorno del Consiglio comunale, affinché siano inseriti nel medesimo ordine del giorno per la trattazione; nel caso le interpellanze arrivino successivamente saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

TITOLO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25 - Sedute ordinarie e d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria; è convocato in seduta d'urgenza per ragioni rilevanti ed esigenze indifferibili.
2. I presupposti della seduta d'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, che può stabilire, a maggioranza dei presenti, il rinvio della trattazione di tutti o di alcuni argomenti al giorno successivo o ad altra data stabilita dal consiglio stesso, per consentire ai consiglieri un migliore esame degli stessi argomenti. Il rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti al momento della decisione, tempestivamente ma senza alcun termine di preavviso. Alla discussione di cui al presente comma non può partecipare più di un consigliere per ogni gruppo consiliare, con un tempo individuale d'intervento non superiore a 5 minuti.
3. Le riunioni del consiglio comunale possono avvenire anche in giorni festivi e in ore notturne.

ART. 26– Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta mediante avviso scritto, firmato dal Presidente del consiglio o da chi lo sostituisce a norma di statuto e del presente regolamento, o da colui al quale compete la convocazione a norma di legge.
2. L'avviso di convocazione contiene le seguenti indicazioni: giorno, ora e luogo (con eventuale deroga al luogo ordinariamente stabilito) in cui è convocata la seduta consiliare; se trattasi di seduta ordinaria o d'urgenza; se trattasi di seduta di prima o seconda convocazione ed eventualmente per quali argomenti la seduta sia di prima convocazione e per quali altri argomenti sia di seconda convocazione; gli eventuali argomenti che devono essere trattati in seduta segreta; l'ordine del giorno, che consiste nell'elenco degli argomenti da trattare.
3. La prosecuzione della riunione oltre le ore 24 non determina una nuova seduta consiliare.
4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, sentito con il Sindaco.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con la necessaria concisione, ma con definizioni chiare e specifiche che consentano di individuarne l'oggetto con certezza.
6. L'elenco degli argomenti da trattare segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) comunicazioni
 - b) deliberazioni in senso tecnico;
 - c) ordini del giorno.
 - d) mozioni;
 - e) interpellanze.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi statuto, bilancio di previsione, rendiconto, piani urbanistici e/o varianti generali agli strumenti urbanistici, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, mozioni, ordini del giorno.

ART. 27 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale viene trasmesso al Sindaco, ai consiglieri, agli assessori non consiglieri a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. In caso di impossibilità tecnica di convocare il Consiglio Comunale via PEC, alla consegna degli avvisi di convocazione provvede un messo comunale o un dipendente comunale al quale vengano anche temporaneamente conferite le funzioni di messo presso il domicilio, all'interno

del territorio comunale, che il Consigliere Comunale è tenuto a dichiarare entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora di ogni consegna e con la firma del consegnatario. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme degli interessati e del messo. I documenti predetti sono conservati agli atti della seduta consiliare

ART. 28 – Termini di consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso via PEC o in via residuale ai sensi dell'art. 27 comma 2, consegnato ai consiglieri comunali:
 - a) per le sedute ordinarie, almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 - b) per le sedute d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione;
 - c) per le sedute di seconda convocazione, almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la riunione, qualora quest'ultima data non sia stata già prevista nell'avviso di prima convocazione.
2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi e i giorni non lavorativi. Nel caso in cui, successivamente alla consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti di necessaria e urgente trattazione, occorre darne avviso scritto ai consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
3. La partecipazione alla seduta del consigliere interessato, senza alcuna sua eccezione in apertura della stessa seduta, sana ogni difetto di modalità e termine di consegna dell'avviso di convocazione.

ART. 29- Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. Entro il termine stabilito per la sua consegna, sotto la responsabilità dell'ufficio segreteria, l'avviso di convocazione del consiglio comunale è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi fino al giorno successivo a quello in cui ha luogo la seduta e comunque per minimo 15 giorni.
2. L'ufficio di segreteria provvede alla tempestiva trasmissione mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o semplice, dagli stessi indicati, dell'avviso di convocazione:
 - d) agli assessori comunali che non fanno parte del consiglio;
 - e) al revisore dei conti; - ai dirigenti dei settori; - alla polizia municipale;
3. Viene disposta la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio comunale, con gli argomenti, ricompresi nell'ordine del giorno, ai quali viene attribuito speciale rilievo.

ART. 30 - Deposito digitale degli atti

1. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'Ordine del Giorno devono essere depositate digitalmente in apposito portale, alla quale ciascun consigliere avrà accesso, previo rilascio di un codice identificativo e di una password.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati con le medesime modalità almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché le proposte relative all'adozione di nuovi regolamenti, devono essere comunicate ai Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovranno essere discussi e depositate secondo le modalità di cui al comma 1.

4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, anche su supporto informatico.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro i quali sono depositati a disposizione dei consiglieri comunali gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con i prescritti allegati e con la relazione dell'organo di revisione.

ART. 31- Durata delle sedute consiliari

1. Il tempo massimo di durata del Consiglio è fissato in quattro ore.
2. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto.
3. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito un Consigliere contro ed uno a favore per non più di due minuti ciascuno.

TITOLO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 32 -Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza dei suoi componenti.
2. La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale su invito del Presidente. Raggiunto il numero legale di cui al comma 1, il Presidente dichiara che la seduta è aperta.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Nel caso in cui siano trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e sia eseguito nuovamente l'appello nominale, constatando la mancanza del numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero legale di cui al comma 1, fatta salva la verifica:
 - a) su richiesta anche di un solo consigliere, che non può tuttavia avvenire ad interruzione di un intervento in corso;
 - b) d'ufficio, al momento di una votazione.
5. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore a quello di cui al comma 1, viene disposto immediatamente un nuovo appello. Se dal nuovo appello il numero dei presenti risulta ancora inferiore a quello prescritto, la stessa seduta è dichiarata deserta per gli argomenti ancora da trattare.
6. Il consigliere che chiede la verifica del numero legale è tenuto a rimanere in aula ed è comunque computato fra i presenti.
7. Prima di passare ad una votazione il presidente può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi.

ART. 33 - Sedute di seconda convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il sindaco.
2. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale ai sensi del commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 32.
3. Non è però di seconda convocazione la seduta in cui si tratta di:
 - argomenti non discussi in precedenza perché volontariamente rinviati dal consiglio comunale ad altra seduta;
 - argomenti di cui era stata iniziata, ma non esaurita la trattazione per qualunque motivo che non fosse la mancanza di numero legale.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati distintamente da quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con le modalità e nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 28, fatta salva la facoltà di cui al secondo periodo dello stesso comma.
5. La seduta di seconda convocazione è convocata, con le modalità previste per le altre sedute, per un data non posteriore a dieci giorni da quella della seduta andata deserta. Qualora l'avviso di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora dell'eventuale seduta di seconda convocazione (che deve comunque tenersi in data successiva alla prima), l'avviso per la seconda riunione viene trasmesso ai soli consiglieri assenti al momento in cui la prima seduta è stata dichiarata deserta.
6. Per la seduta di seconda convocazione gli avvisi sono comunque recapitati ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'apertura della stessa seduta.
7. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed eseguito l'appello nominale sia constatata la mancanza del numero minimo previsto per renderla valida, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

ART. 34 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 36.
2. Le nomine dei rappresentanti del Comune in altri enti e le altre nomine per le quali è prescritta la votazione segreta, hanno luogo in seduta pubblica e a voto segreto.
3. Per l'attività documentale del Comune, nelle sedute pubbliche sono consentite registrazioni con mezzi audio od audiovisivi, che vengono conservate nell'ufficio di segreteria a norma del C.A.D.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 4 è vietata ogni forma di registrazione che ecceda i normali appunti a penna. In caso di inottemperanza, dopo una prima diffida il presidente del consiglio comunale dispone l'allontanamento dei soggetti inadempienti dalla sala delle sedute, avvalendosi della polizia municipale o di altra forza pubblica.
5. Il comune di Alassio favorisce la diffusione in streaming delle sedute pubbliche del consiglio comunale in quanto finalizzata a garantire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta. Le riprese video dovranno poi esser messe a disposizione dei cittadini su apposito portale consultabile.

ART. 35 - Sedute "aperte" Pubblicità delle sedute

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente sentito il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in altro luogo.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate agli argomenti da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

ART. 36 - Sedute segrete

1. La seduta del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando si devono trattare argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamento di persone, oppure si devono trattare argomenti la cui discussione pubblica possa compromettere interessi anche patrimoniali del Comune.
2. L'ordine del giorno della seduta precisa quali argomenti sono da trattare in seduta segreta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone - oppure, quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivo di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica - il Presidente invita i consiglieri comunali a porre fine a tale modalità di discussione, senza ulteriori interventi, o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala delle sedute.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio comunale, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e gli altri dipendenti addetti alla registrazione, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 37 - Comportamento dei consiglieri in aula

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare, seduti, con il gruppo di appartenenza. Il Sindaco provvede all'assegnazione iniziale dei posti, che viene mantenuta per tutto il mandato elettivo salve successive modifiche alla composizione dei gruppi. Chi è tenuto ad astenersi dal prendere parte alla discussione, ai sensi delle norme in vigore, ha l'obbligo di uscire dalla sala delle sedute. Ha lo stesso obbligo chi non intende astenersi né partecipare alla votazione.
2. I Consiglieri Comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Ottenuta la facoltà di parlare, intervengono dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio Comunale. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri: quando ciò avvenga, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini stabiliti per la durata degli interventi.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, se lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare l'intervento.

5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti stabiliti dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.
6. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Tale diritto si esercita: con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata di qualsiasi persona; con il contenimento nei limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza attacchi personali e senza offendere in alcun modo l'onorabilità di chiunque.
7. Se un consigliere turba l'ordine della seduta, o trascende nei gesti e nelle parole, o disattende comunque quanto indicato al comma precedente, il Presidente lo richiama, nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, inutilmente rivolto allo stesso consigliere nel corso della medesima seduta, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
8. Qualora un Consigliere Comunale persista nel suo comportamento disattendendo l'interdizione di cui al comma precedente - oppure, indipendentemente da quanto previsto nello stesso comma, provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto, o impedisca il regolare svolgimento delle funzioni del consiglio comunale - il presidente sospende brevemente la seduta; quindi, sentiti i capigruppo consiliari presenti, dispone l'allontanamento del Consigliere dalla sala delle sedute per il resto della seduta, fatto salvo ogni più grave effetto di legge. Qualora non si allontani spontaneamente dalla sala o vi rientri, il Consigliere è espulso dalla polizia municipale o da altre forze dell'ordine, su indicazione del presidente del consiglio comunale.

ART. 38 - Mantenimento dell'ordine nella sala delle sedute

1. Il cittadino, che assistendo alla seduta, tiene comunque un contegno incompatibile con l'ordinato svolgimento della seduta, viene richiamato dal Presidente del Consiglio Comunale che, in caso di persistente comportamento scorretto, adotta i provvedimenti del caso disponendo, se necessario, l'allontanamento dalla sala.
2. In caso di oltraggio al Consiglio Comunale o a un suo componente, il Presidente del Consiglio fa espellere l'autore del fatto, salvo ogni più grave effetto previsto dalla legge.
3. Chi è stato allontanato dalla sala delle sedute non può esservi riammesso per tutta la durata della seduta.
4. Qualora il contegno del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento della seduta, il Presidente del Consiglio, dopo ogni opportuno richiamo, può disporre l'allontanamento di tutto lo stesso pubblico e, quindi, la prosecuzione della seduta con la sola presenza di tutti coloro che in base al presente regolamento possono essere ammessi nello spazio destinato ai componenti del Consiglio Comunale.
5. Quando sorge tumulto nella sala delle sedute, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo ogni opportuno richiamo, abbandona il suo seggio e la seduta si intende immediatamente sospesa. Alla ripresa della seduta, che deve avvenire entro mezz'ora dalla sospensione, se il tumulto prosegue il presidente del consiglio, valutata la situazione, dichiara chiusa la stessa seduta. In questo caso il consiglio comunale è di nuovo convocato entro i successivi otto giorni.

TITOLO VII

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 39 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco possono effettuare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Tali comunicazioni devono essere contenute entro il limite complessivo di quindici minuti.
2. Prima che abbia inizio la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, a suo insindacabile giudizio il Presidente del Consiglio può concedere la parola ai Consiglieri per brevi comunicazioni, commemorazioni o richieste di informazioni che non riguardino lo stesso ordine del giorno. Gli interventi di cui al presente comma devono essere contenuti entro il limite complessivo di quindici minuti.
3. Conclusi gli interventi di cui ai commi 1 e 2, sui quali non è ammessa discussione, il Consiglio Comunale procede all'esame ed alla trattazione degli argomenti secondo l'ordine della loro iscrizione nell'avviso di convocazione.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente del consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un consigliere, qualora nessun componente del consiglio si opponga: in caso contrario, il consiglio decide con votazione a maggioranza semplice, senza discussione.
5. Per la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.
6. Il consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 40 - Norme generali sulla discussione

1. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia o un consigliere relatore, illustra l'argomento all'ordine del giorno relazionando sul contenuto della proposta di deliberazione.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Nel caso in cui nessun consigliere chiede d'intervenire sull'argomento dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, il Presidente introduce la dichiarazione di voto come da comma 6.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere comunale può intervenire per non più di due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, con facoltà di rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo utilizzando il tempo che si avrebbe a disposizione per il secondo. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare con questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e lungaggini inopportune.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia o il consigliere relatore, replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e comunque nel termine massimo di quindici minuti.
5. Dopo gli interventi di tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, la replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia e le controrepliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo, per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di due minuti.
7. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le proposte di deliberazione relative allo statuto comunale, alle linee programmatiche di mandato, al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, che ne dispone la comunicazione all'inizio della seduta consiliare.
8. Il Presidente può autorizzare dirigenti comunali o funzionari a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti. Il tempo di tali interventi non viene computato ai fini della durata della seduta consiliare.
9. Non sono permesse richieste aventi fini meramente dilatori, quali la lettura integrale di regolamenti o di altri documenti aventi ragguardevoli dimensioni e comunque già inviati o messi per tempo e pertanto nella piena disponibilità dei Consiglieri.

ART. 41 - *Questione pregiudiziale o sospensiva.*

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive sono presentate prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla trattazione dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente - o a uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - solo un consigliere per ciascun gruppo, per non più di tre minuti ciascuno. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 42 - *Fatto personale*

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne le concrete ragioni; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il fatto personale riguarda il Presidente del Consiglio, su di esso decide il Vice Presidente.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di tre minuti.
4. Quando nel corso della discussione sia accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, il consigliere può chiedere al consiglio comunale, per il tramite del Presidente che decide sull'ammissibilità della richiesta, la nomina di una commissione di tre consiglieri, di cui almeno uno di minoranza, che indagherà e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione, nominata con votazione palese, entro il termine assegnatole riferisce per iscritto al consiglio comunale, che prende atto delle conclusioni della stessa commissione, senza discussione e senza votazione. La commissione è temporanea e regolata dalla stessa delibera di nomina.

TITOLO VIII VOTAZIONI

ART. 43 - I consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione segreta, il Presidente del Consiglio Comunale nomina tre consiglieri, di norma i più giovani, con funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Gli scrutatori assistono il presidente del consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, esercitando collegialmente le loro funzioni.
3. Lo scrutatore che si assenta dalla seduta deve sempre avvertire il presidente, in modo da consentirgli la tempestiva sostituzione.

ART. 44 - Modalità generali di votazione

1. I consiglieri comunali votano, di regola, in forma palese con le modalità di cui all'articolo 45.
2. Le votazioni segrete hanno luogo quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto comunale o dal presente regolamento, oltre che nei casi in cui il consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo diversa disposizione della legge, dello statuto comunale o del presente regolamento.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva, prima di iniziare la discussione;
 - b) votazione delle proposte di emendamento;
 - c) votazione conclusiva del testo definitivo, quale risulta dalla proposta di deliberazione emendata in corso di seduta.
5. Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.In caso di più emendamenti della stessa tipologia viene comunque rispettato l'ordine di presentazione.
6. Per i provvedimenti composti da diverse parti che abbiano ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica la votazione avviene distintamente per ciascuna parte definita dai richiedenti, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono la proposta di deliberazione.
7. Nell'applicazione del presente articolo il presidente del consiglio comunale decide secondo criteri di economia e di logica.
8. La votazione non può aver luogo se al momento della sua apertura i consiglieri non sono presenti in aula nel numero richiesto per la validità della seduta e - nei casi previsti dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento - per la validità della stessa votazione. E' nulla la votazione comunque resa in difformità del presente comma.
9. Con l'inizio della votazione nessuno ha più facoltà di intervenire sull'argomento, se non per brevissimi richiami a disposizioni di statuto e di regolamento in ordine alle modalità di votazione in corso.
10. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

ART. 45 *Votazione palese*

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano, per appello nominale o con strumento informatico idoneo a garantire il diritto di espressione del voto ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità di espressione del voto; in caso di mancata indicazione, la votazione si intende indetta per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si procede:
 - nei casi previsti dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento;
 - quando al termine della discussione ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri presenti in aula.
3. I consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione, o si astengono, sono indicati nominativamente nel verbale della seduta.
4. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.
5. Nella votazione per alzata di mano:
 - a) il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti;
 - b) la votazione è soggetta a riprova, se richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato almeno da due consiglieri o quando lo stesso presidente ritenga dubbio il risultato. Se il dubbio rimane dopo la votazione di riprova, si procede all'appello nominale.
6. Nella votazione per appello nominale:
 - a) il presidente dà corso all'appello di tutti i consiglieri da parte del segretario generale;
 - b) ogni consigliere comunale esprime ad alta voce il suo voto, decidendo favorevole, contrario o astenuto, senza ulteriore commento.

ART. 46 *Votazione segreta*

1. La votazione segreta viene effettuata mediante schede, con le seguenti modalità.
2. Le schede sono predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune.
3. Prima che sia indetta una votazione segreta, sul banco della presidenza possono essere depositate a libera visione di tutti i presenti, purché sottoscritte da almeno tre consiglieri, liste di candidati accompagnate o meno da curriculum.
4. Il Presidente indica il significato del voto e a tutti i consiglieri presenti, che non dichiarino di astenersi, fa consegnare una scheda da deporre, debitamente ripiegata, nell'urna; precisa il numero massimo di nominativi che vi possono essere scritti.
5. Ciascun consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritte le parole "sì" o "no" qualora sia chiamato a un voto in forma sintetica, oppure i nominativi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo precisato dal presidente. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritti a cominciare, nell'ordine di scrittura, dal primo in eccedenza.
6. Quando la legge, lo statuto comunale o un regolamento prevede espressamente anche la rappresentanza della minoranza in una nomina di competenza del consiglio comunale, il presidente stabilisce le modalità della votazione mediante voto limitato. Qualora dalla votazione non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o non tutti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa risultino eletti, con la stessa deliberazione il consiglio comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il rappresentante o i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.

7. Terminata la votazione, con l'assistenza degli scrutatori il presidente procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e alla comunicazione del risultato con la proclamazione degli eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. Si considerano votanti anche coloro che votano scheda bianca o scheda nulla. In caso di riscontrata irregolarità il presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, senza dar luogo a dibattito può annullare la votazione disponendone l'immediata ripetizione.

ART. 47 Esito delle votazioni

1. Nessuna proposta di deliberazione è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Non sono considerati fra i votanti coloro che escono dall'aula prima della votazione.
3. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta per una volta sola.
4. Fatta salva ogni diversa previsione di legge, di statuto e di regolamento, una proposta di deliberazione respinta alla prima votazione, o non approvata alla seconda votazione ai sensi del comma 4, può essere riproposta al consiglio comunale soltanto in una seduta successiva.

TITOLO IX VERBALE DELLE SEDUTE

ART. 48 -Verbale della seduta

1. Di ogni seduta il Segretario Generale del Comune, coadiuvato dagli impiegati della segreteria, redige il verbale, con il quale si documenta l'andamento della seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Il verbale è l'attestazione per sintesi dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
3. Parte integrante del verbale è costituita dalla registrazione audio o video della stessa o dalla trascrizione anche automatica degli interventi, conservata agli atti.
4. Il verbale per sintesi deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati in occasione delle votazioni;
 - b) riportare sommariamente il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome dei contrari e degli astenuti, ad eccezione della votazione segreta, e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
 - d) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
5. I verbali per sintesi delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 49 - Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale per sintesi viene pubblicato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.
2. Dopo la pubblicazione il verbale è di norma approvato con cadenza trimestrale.
3. Qualora nessuna richiesta di rettifica pervenga al Presidente del consiglio entro l'apertura della seduta consiliare immediatamente successiva al quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio, il verbale si intende definitivamente approvato
4. In caso contrario:
 - a) la richiesta, avanzata da uno o più consiglieri comunali in forma scritta, deve precisare quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Con la proposta di rettifica non è consentito rientrare nella discussione di merito dell'argomento;
 - b) in apertura di seduta, esaurite le formalità preliminari e indipendentemente dall'iscrizione della questione all'ordine del giorno, il presidente, esprimendo le sue valutazioni al riguardo, interpella il consiglio comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta;
 - c) se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata, prendendone atto nel verbale della seduta in corso.
5. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

TITOLO X

NORME FINALI E TRASITORIE

ART. 50 - Norme finali

1. I riferimenti normativi citati nel presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguati ad eventuali future modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero intervenire.
2. I termini indicati nel presente regolamento (lavorativi o liberi) si intendono sempre decorrenti dal giorno successivo a quello della presentazione al protocollo comunale.

ART. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - Finalità	2
ART. 2 - Interpretazione del regolamento	2
ART. 3 - Durata in carica del consiglio comunale	2
ART. 4 - Sede del Consiglio comunale	2
ART. 5 – Accesso alla sala	3
ART. 6 - Ammissione di funzionari, tecnici e consulenti	3
TITOLO II - COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3
CAPO I - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3
ART. 7 - Il Presidente del Consiglio comunale	3
ART. 8 - Compiti e poteri del Presidente	4
ART. 9 - Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente del Consiglio comunale.	4
CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI	5
ART. 10 - Costituzione dei gruppi consiliari	5
ART. 11 - Conferenza dei Capi gruppo	5
CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI	6
ART. 12 – Commissioni consiliari permanenti: costituzione e composizione	6
ART. 13 – Nomina e funzionamento delle Commissioni	7
ART. 14 – Atti delle Commissioni Consiliari	7
ART. 15 - Commissioni speciali - d'indagine, di controllo e di garanzia.	8
ART. 16 - Commissioni speciali - Commissioni di studio	8
ART. 17 - Commissioni comunali	9
TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI	9
ART. 18 - Funzioni dei consiglieri comunali.	9
ART. 19 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	10
ART. 20 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri - Proposte di deliberazione ed emendamenti	10
ART. 21 - Interrogazioni	11
ART. 22 - Interpellanze	11
ART. 23 - Mozioni	12
ART. 24 – Ordini del giorno	12
TITOLO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
ART. 25 - Sedute ordinarie e d'urgenza	13

ART. 26– Avviso di convocazione	13
ART. 27 - Modalità di consegna dell’avviso di convocazione	13
ART. 28 - Termini di consegna degli avvisi di convocazione	14
ART. 29- Pubblicazione e diffusione dell’ordine del giorno	14
ART. 30 - Deposito digitale degli atti	14
ART. 31 - Durata delle sedute consiliari	15
TITOLO VI - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
ART. 32 -Seduta di prima convocazione	15
ART. 33 - Sedute di seconda convocazione	16
ART. 34 - Pubblicità delle sedute	16
ART. 35 - Sedute “aperte” Pubblicità delle sedute	17
ART. 36 - Sedute segrete	17
ART. 37 - Comportamento dei consiglieri in aula	17
ART. 38 - Mantenimento dell’ordine nella sala delle sedute	18
TITOLO VII - TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	19
ART. 39 - Ordine di trattazione degli argomenti	19
ART. 40 - Norme generali sulla discussione	19
ART. 41 - Questione pregiudiziale o sospensiva.	20
ART. 42 - Fatto personale	20
TITOLO VIII - VOTAZIONI	21
ART. 43 - I consiglieri scrutatori	21
ART. 44 - Modalità generali di votazione	21
ART 45 Votazione palese	22
ART 46 Votazione segreta	22
ART 47 Esito delle votazioni	23
TITOLO IX - VERBALE DELLE SEDUTE	23
ART. 48 -Verbale della seduta	23
ART. 49 - Approvazione e rettifiche dei verbali	24
TITOLO X - NORME FINALI E TRASITORIE	24
ART. 50 - Norme finali	24
ART. 51 - Entrata in vigore	24